



**I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
E MAIL DI AGGIORNAMENTO ED  
INFORMAZIONE PROFESSIONALE  
PER CONCESSIONE E IN COLLABORAZIONE  
CON SEAC Spa

**SEAC** Spa  
38100 TRENTO – Via Solteri, 74

**SEACINFO**  
Ogni diritto è riservato – Copyright 1997

## AGGIORNAMENTO DEL 3 APRILE 2014

### Dichiarazione doganale e sospensione IVA: Nota Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Con **Nota 1 aprile 2014 n. 3540**, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, attuando le modifiche apportate dal Regolamento europeo n. 756/12 agli allegati n. 37 e 38, Regolamento CEE n. 2454/93, ha reso noto che per avvalersi del **beneficio fiscale della sospensione del pagamento IVA all'importazione per merci destinante ad essere trasferite in un altro stato membro**, c. d. "regime 42", l'importatore dovrà **obbligatoriamente** indicare in dichiarazione doganale nella casella 44:

- **il numero partita IVA attribuito ad esso dallo Stato membro** preceduto dal codice Y040, o il numero di partita IVA del suo rappresentante fiscale preceduto dal codice Y042;
- **il numero di identificazione IVA del cessionario debitore d'imposta** stabilito nello Stato membro di immissione in consumo preceduto dal codice Y041.

Queste indicazioni sono applicate anche al "regime 63", reimportazione di merci con immissione in consumo in altro Stato membro.

Inoltre, si ricorda che, presupposto indispensabile per essere identificati come soggetti passivi IVA e pertanto accedere a tale beneficio, è la presenza nell'archivio VIES sia dell'importatore sia dell'acquirente al quale i beni sono ceduti.

### Accertamenti per artigiani/commercianti: Messaggi INPS

Con i **Messaggi nn. 3739 e 3741 del 2014**, l'INPS ha comunicato che sta procedendo **all'accertamento dei contributi di artigiani/commercianti**.

In particolare, è stato precisato che:

- a seguito dell'integrazione dei **dati reddituali 2008**, sono state aggiornate le **posizioni previdenziali dei soggetti che, pur risultando regolarmente iscritti all'IVS, presentavano una posizione contributiva non validata**. L'INPS sta procedendo all'invio degli **avvisi bonari** con cui vengono richiesti i **contributi mancanti**;
- sono stati **iscritti d'ufficio alla gestione IVS 10.418 soci di società di persone** che svolgevano in maniera **prevalente e continuativa un'attività lavorativa nell'impresa**, con decorrenza **1° gennaio 2009**; altri 4.817 soci potrebbero essere iscritti d'ufficio entro il prossimo 15 maggio, con la stessa decorrenza;
- sono state, inoltre, **predisposte apposite liste per i soggetti** che svolgono **attività di elaborazione dati (CED)**, per i quali, prima di procedere all'iscrizione, **entro il 15 maggio 2014**, dovrà essere verificata la sussistenza dei requisiti per l'imposizione contributiva.
- 

### Colf e badanti: versamento dei contributi relativi al I trimestre 2014

Si ricorda che **giovedì 10 aprile 2014** è l'ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali relativi al trimestre **gennaio - marzo 2014** per il personale domestico.

Il versamento può essere effettuato tramite:



**I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
E MAIL DI AGGIORNAMENTO ED  
INFORMAZIONE PROFESSIONALE  
PER CONCESSIONE E IN COLLABORAZIONE  
CON SEAC Spa

**SEAC** Spa  
38100 TRENTO – Via Solteri, 74

**SEACINFO**  
Ogni diritto è riservato – Copyright 1997

## **AGGIORNAMENTO DEL 3 APRILE 2014**

- MAV, pagamento mediante avviso inviato dall'INPS o generato attraverso il sito [www.inps.it](http://www.inps.it);
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "Reti Amiche" (tabaccherie abilitate, sportelli bancari Unicredit Spa o sito internet del gruppo Unicredit Spa; sportelli di Poste Italiane);
- tramite carta di credito online sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it) o telefonando al Contact Center numero verde gratuito 803164.

### **Presunzione di subordinazione: illegittima se il collaboratore non ha orari**

In materia di **presunzione di subordinazione**, la **Corte di Cassazione** ha chiarito che deve considerarsi illegittima la richiesta da parte dell'INPS volta a recuperare i contributi previdenziali del collaboratore, se lo stesso svolge la propria attività senza alcun vincolo di orario.

Nello specifico la Suprema Corte, con la **Sentenza n. 7675 del 2 aprile 2014**, ha precisato che ai fini della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato non è sufficiente che il collaboratore svolga la sua prestazione all'interno dei locali aziendali, soprattutto se, come nel caso di specie, risulta avere un alto livello di competenze svolgendo la sua attività privo di orari.